



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Sindaco

Via Vittoria, 5 – fraz. Pieve di Ledro

comune@comune.ledro.tn.it

☎ 0464 592720 Fax 0464 592721

Ledro, 3. 11. 2017

Protocollo n. 13847

Ordinanza n. 104

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina degli artisti di strada nei centri storici degli abitati di Ledro.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale riconosce e valorizza l'espressione artistica di strada come momento di aggregazione sociale della collettività;
- l'attività degli artisti di strada opportunamente indirizzata può contribuire allo sviluppo culturale, sociale e turistico della città;
- sono da considerarsi "artisti di strada" coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressione nel senso più ampio, caratterizzate dalla "fruizione immediata";
- a fine esemplificativo e non tassativo, sono considerati artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i body artist, i trampolieri, le statue viventi, i cantastorie, i contorsionisti;
- che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 6 del D.P.R. 3111 del 28 maggio 2001 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dei correlati articoli del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;

Ritenuto che:

- l'esercizio delle attività artistiche di strada non comporta l'utilizzazione di strutture invasive e, pertanto, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici;
- l'esercizio delle attività degli artisti di strada è gratuita. Per l'artista di strada è consentita esclusivamente, al fine dell'esibizione, solo la raccolta di eventuali offerte spontanee da parte degli astanti (c.d. offerte "a cappello");

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3;



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO

Pec: comune@pec.comune.ledro.tn.it

Cod. Fisc e P.IVA 02147150227



richiamata l'ordinanza n. 66 di data 10 luglio 2017 che consentiva lo svolgimento delle attività degli artisti di strada esclusivamente nei centri storici degli abitati di Ledro in via sperimentale fino al 30 ottobre 2017 e vista la buona riuscita dell'iniziativa;

ORDINA

- che dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza sia consentito in ogni giorno dell'anno lo svolgimento delle attività degli artisti di strada esclusivamente nei centri storici degli abitati di Ledro;
- l'attività degli artisti di strada può essere esercitata dalle ore 09.00 alle ore 23.00 qualora non comportino emissioni sonore o attività rumorose e dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 qualora invece comportino emissioni sonore o attività rumorose;
- qualsiasi genere di performance non potrà avere durata superiore ad 1 ora nello stesso luogo, dopo di che per l'eventuale prosecuzione delle attività sarà necessario lo spostamento di almeno 50 metri;
- l'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, pertanto gli artisti sono esenti dal pagamento dei tributi locali;
- l'attività dell'artista di strada deve avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale e in modo da non intralciare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare e l'attività commerciale. L'artista di strada non dovrà arrecare danni a cose o persone;
- l'attività dell'artista di strada deve avvenire senza l'impiego palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa. L'attività dei madonnari deve essere autorizzata, per gli spazi, dall'autorità comunale;
- è consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria e di limitata potenza, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e siano comunque rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa, salvo eventuale deroga;
- è fatto divieto di utilizzare, durante le performance degli artisti di strada, uno o più animali di qualsiasi specie;

AVVERTE

L'esibizione può essere impedita allorché costituisca pericolo o intralcio per la circolazione o impedisca il libero accesso agli edifici e/o alle attività limitrofe, ovvero disturbi in qualsiasi modo le attività commerciali esistenti e relativi clienti.

Sono incaricati al controllo e all'esecuzione della presente ordinanza i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, quando non costituiscano reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Oltre alla sanzione pecuniaria di cui sopra, si applicherà il divieto di esercitare l'attività nel territorio comunale nei seguenti casi:

- a) quando l'esecutore non ottemperi alla richiesta a cessare l'attività, a spostarsi in altro sito, ad uniformarsi immediatamente alle disposizioni violate;
- b) quando vi sia reiterazione;
- c) nei casi di particolare gravità.

Tale sanzione verrà irrogata al trasgressore con apposito provvedimento.

Si ha reiterazione quando si verifica la stessa violazione per più di due volte nell'arco di ciascun anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

In caso di occupazione abusiva, si potrà anche procedere alla rimozione degli oggetti e delle attrezzature, che saranno successivamente restituite all'interessato.



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO
Pec: comune@pec.comune.ledro.tn.it
Cod. Fisc e P.IVA 02147150227



In caso di danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica, l'Amministrazione può richiedere una somma pari all'importo del danno arrecato, qualora il danno sia stato provocato dall'artista durante la sua esibizione.

A norma dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente ordinanza sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

E' altresì ammesso il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".



IL SINDACO
RENATO CIRARDI

TRMESSA IN COPIA A:

Albo comunale	Sede
Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro	sede
Stazione dei Carabinieri di Ledro	PEC
Corpo di Polizia Locale Alto Garda e Ledro	PEC



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO
Pec: comune@pec.comune.ledro.tn.it
Cod. Fisc e P.IVA 02147150227



